

REGOLAMENTO
DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
FONDAZIONE
"TEATRO LIRICO DI CAGLIARI"

PREMESSA

Si intendono recepiti nel presente regolamento, costituendone parte integrante:

1. L'accordo interconfederale 20.12.1993 sulla costituzione della RSU dei lavoratori;
2. Le norme contenute nel CCNL per i dipendenti dagli Enti lirico-sinfonici sulla composizione, sui compiti e funzioni, sui permessi sindacali della RSU;
3. Lo Statuto dei lavoratori L. 20 maggio 1970, n.300.

NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DELLA RSU

Art.1

DURATA INCARICO

La Rappresentanza Sindacale Unitaria, di seguito denominata RSU, dura in carica tre anni e si insedia dal momento in cui la Commissione elettorale comunica alla Direzione aziendale la nomina dei componenti eletti e designati.

Art.2

NOMINE

Allo scopo di rendere più funzionale l'attività della RSU, nella prima seduta i componenti eleggono a maggioranza:

- il coordinatore
- il vice coordinatore
- i responsabili degli atti

Per i rapporti con la Direzione aziendale la RSU, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e di indirizzo, può avvalersi di un Comitato Esecutivo eletto tra i suoi componenti.

Nella stessa seduta vengono istituiti i coordinamenti delle unità produttive della Fondazione.

Art. 3
COORDINATORE

Rientrano fra i compiti del Coordinatore o, per sua assenza ed impedimento, del vice coordinatore:

- a) convocare le riunioni della RSU con la relativa comunicazione a tutti i componenti;
- b) coordinare la discussione e gli interventi durante la riunione della RSU;
- c) ricevere dalla Direzione aziendale la comunicazione di convocazione della RSU;
- d) richiedere alla Direzione aziendale la fissazione di incontri con la RSU riguardanti le materie di contrattazione previste dal CCNL e dal CIA;
- e) firmare le richieste di concessione da parte della Direzione di permessi sindacali per i componenti della RSU.

Art. 4
RESPONSABILI DEGLI ATTI

Al suo interno la RSU nomina uno o più responsabili per:

- a) la stesura e la conservazione dei verbali di riunione;
- b) la conservazione dei verbali di accordo e degli atti emanati dalla RSU;
- c) l'inoltro e la conservazione della corrispondenza fra la Direzione e la RSU;
- d) la contabilizzazione delle agibilità sindacali e la conservazione delle richieste dei permessi individuali inoltrate alla Direzione aziendale;
- e) la pubblicazione e diffusione degli atti e delle decisioni assunte all'interno della RSU e con la Direzione.

Art. 5
COORDINAMENTI UNITA' PRODUTTIVE

La RSU istituisce i coordinamenti delle quattro unità produttive della Fondazione: orchestra, coro, tecnici e amministrativi.

Ogni coordinamento è composto da membri della RSU appartenenti alla stessa unità produttiva.

Il coordinamento è delegato, per conto della RSU, ad esercitare il diritto di consultazione:

- a) sull'ordine del giorno settimanale predisposto dalla Direzione per l'unità produttiva di appartenenza;
- b) sulla corretta applicazione del CCNL e del CIA dei dipendenti appartenenti alla stessa unità produttiva;

La RSU, per esercitare il diritto di consultazione sull'ordine del giorno settimanale, può farsi affiancare da un lavoratore, designato a maggioranza, appartenente ad una unità produttiva priva di rappresentanza.

Art. 6
ORGANIZZAZIONE RIUNIONI

La Rsu è convocata e presieduta dal Coordinatore o, in caso di impedimento, dal suo vice quando è necessario decidere su importanti materie contrattuali ed aziendali.

La convocazione della RSU può avvenire anche su richiesta scritta di almeno due componenti.

Art. 7
CONVOCAZIONE

La convocazione delle sedute della RSU è disposta dal Coordinatore a mezzo di comunicazione telefonica o verbale almeno 48 ore prima della data fissata con la specificazione dell'ordine del giorno da discutere.

Nei casi di giustificata urgenza la comunicazione può avvenire 24 ore prima della data fissata.

La convocazione, salvo casi eccezionali di comprovata esigenza, deve permettere la partecipazione di tutti i rappresentanti e quindi tenere nel debito conto eventuali impedimenti dovuti a motivi di servizio di alcuni di essi.

Art. 8
NUMERO LEGALE

Per poter discutere ed assumere decisioni su argomenti di ordinaria importanza è necessario che siano presenti almeno il 50% + 1 dei componenti in carica.

Per decisioni di maggior rilievo riguardanti accordi aziendali, piattaforme contrattuali nazionali ed integrative, la pianta organica e l'ordinamento dei servizi è necessaria la presenza qualificata dei 2/3 dei componenti in carica.

Qualora non si raggiunga il numero legale, dopo la terza convocazione sul medesimo ordine del giorno è sufficiente una maggioranza semplice.

I rappresentanti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

Art. 9
VOTAZIONI

I Rappresentanti sindacali votano per alzata di mano dopo aver espresso la propria dichiarazione di voto.

Le decisioni su argomenti di ordinaria importanza, di cui al comma 1 art.8, vanno approvate con la maggioranza semplice dei votanti presenti.

Le decisioni di maggior rilievo, di cui al comma 2 art.8, vanno adottate con la maggioranza assoluta, 50% + 1, dei componenti in carica della RSU.

Art. 10
DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI LA RSU

Ogni componente ha il diritto di esprimere la propria opinione sulle determinazioni da assumere e di chiedere la verbalizzazione delle sue dichiarazioni quando non coincidenti con le decisioni prese a maggioranza.

Le determinazioni assunte con le maggioranze richieste costituiscono i soli atti ufficiali della RSU verso terzi e vincolano tutti i componenti compresi i dissenzienti.

Nei rapporti con la Direzione aziendale, con i lavoratori e con i mezzi di informazione il rappresentante aziendale non può assumere iniziative personali a nome della RSU senza espressa delega della stessa.

Art. 11
CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI

Al fine di promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori sui momenti contrattuali più importanti, vedi comma 2 art. 8, la RSU convoca apposite assemblee generali o di unità produttiva recependone le decisioni approvate attraverso mozioni o ordini del giorno.

Art. 12
REFERENDUM

Su materie non complesse, sintetizzabili con una domanda semplificata ed una risposta (sì o no), la RSU può eccezionalmente indire una consultazione referendaria, non sostitutiva delle istanze assembleari previste nell'art. 11.

Art. 13
RAPPORTI CON OO.SS. TERRITORIALI

Nel vigente regolamento sono specificatamente recepite le norme contrattuali riferite ai livelli di informazione congiunta delle OO.SS. territoriali di categoria e della RSU.

Nel confronto con la Direzione sui temi di contrattazione integrativa e sulle problematiche aziendali che abbiano riflessi sul territorio la RSU può decidere di essere affiancata dalle OO.SS. territoriali di categoria che forniranno il necessario supporto tecnico-sindacale.

Art. 14
RISORSE FINANZIARIE

Per l'espletamento di attività comportanti un costo finanziario (stampa, fotocopie di materiale propagandistico ...), i componenti della RSU si impegnano al reperimento delle risorse necessarie presso le OO.SS. di categoria di appartenenza che hanno presentato liste per la costituzione della RSU.

Art. 15
SCIoglimento DELLA RSU

Ai sensi dell'art. 6 parte I dell'accordo interconfederale 20.12.93, qualora, prima della scadenza naturale del mandato, le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti superino il numero del 50% degli stessi, la RSU decade automaticamente con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo.

Art. 16
DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore solo se approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti la RSU.

Ogni modificazione è valida se approvata con la stessa maggioranza. L'osservanza e il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento sono vincolanti per tutti i componenti della RSU.